

STATUTO DELLA SOCIETA'
«AGENZIA REGIONE RECUPERO RISORSE S.P.A.»

Capo Primo
DENOMINAZIONE - DURATA – SEDE

Art. 1) Denominazione

E' costituita la società per azioni denominata «**Agenzia Regione Recupero Risorse S.p.A.**», enunciabile con la sigla «**A.R.R.R. S.p.A.**».

Art. 2) Sede Legale

La società ha sede legale in Firenze, via di Novoli n. 26.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie, succursali, agenzie, recapiti, rappresentanze anche altrove e sopprimerle.

Il domicilio legale di ogni socio è quello risultante dal libro dei soci.

Art. 3) Durata

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2010 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria una o più volte.

Capo Secondo
SCOPI E FINALITA'

Art. 4) Oggetto Sociale

La società ha per oggetto sociale la promozione della ricerca finalizzata alla sostituzione di cicli produttivi inquinanti e la relativa assistenza tecnica alle imprese, nonché la promozione della commercializzazione delle materie riutilizzabili risultanti dai processi di riciclaggio e di preselezione dei rifiuti.

Al fine di dare attuazione alle finalità di cui sopra la società assumerà iniziative concrete in specifici settori ed in particolare si intendono comprese nell'oggetto sociale, ai sensi dell'art.10, quarto comma, lettera f) e g) della Legge Regionale 19 agosto 1988 n.60, le seguenti attività:

- promozione dell'uso del combustibile alternativo;
- promozioni dell'uso del «compost» e dei fertilizzanti organici derivanti dalla frazione organica dei rifiuti;
- promozione di tutte le iniziative atte a facilitare la commercializzazione delle materie risultanti dai processi di preselezione e di riciclaggio dei rifiuti;
- promozione e partecipazione ad iniziative per l'individuazione e la sperimentazione di tecnologie di procedure atte a ridurre la produzione dei rifiuti, a facilitare il riutilizzo di frazioni normalmente presenti nei rifiuti, ad assicurare un idoneo smaltimento delle frazioni dei rifiuti non recuperabili ed in particolare dei rifiuti tossici e nocivi;
- erogazione di servizi in favore della Regione Toscana e degli Enti Locali in materia di tutela ambientale di smaltimento dei rifiuti al fine di coordinare azioni e programmi volti all'incremento dell'efficienza ed efficacia ed alla qualificazione della spesa nell'espletamento delle funzioni di competenza;

- erogazione di servizi e prestazioni quali studi e indagini nonché attività di informazione, assistenza tecnica e gestionale nell'organizzazione e ottimizzazione di interventi di smaltimento, di limitazione e di riutilizzo dei rifiuti, con particolare riferimento ai sistemi di raccolta differenziata;
- fornitura di servizi di assistenza tecnica e amministrativa e di progettazione a soggetti pubblici e privati, compresa quella per l'accesso ai benefici previsti da programmi di sostegno finanziario comunitari e nazionali in materia di tutela, educazione e formazione ambientale;
- ricerca e sperimentazione in proprio e per conto di soggetti pubblici e privati;
- partecipazione alla realizzazione e/o gestione di centri di stoccaggio e/o trattamento di materie prime secondarie di iniziativa sia dei soggetti pubblici che privati;
- commercializzazione delle materie prime secondarie anche tramite la stipula diretta dei contratti di vendita a seguito di procura delle aziende produttrici;
- pubblicazione di bollettini periodici sulla commercializzazione delle materie prime secondarie;
- invio su richiesta delle singole aziende, di avvisi circa la possibilità di collocamento dei singoli rifiuti.

La società potrà prestare fidejussioni ed avalli, pegni ed ipoteche ed in genere prestare garanzie personali e reali a favore di terzi, senza limitazione alcuna; potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo al proprio, nonché compiere qualsiasi operazione, compresa la richiesta di contributi, che il Consiglio di Amministrazione ritenga utile per la realizzazione dell'oggetto sociale, purché si tratti di attività per l'esercizio delle quali la società medesima presenti tutti i requisiti eventualmente richiesti dalle norme di legge.

La società, per il conseguimento del proprio scopo sociale, potrà attivare ogni possibile strumento che le permetta di accedere alle sovvenzioni comunitarie, statali e regionali, e potrà raccogliere fondi tra i propri soci, purché nei limiti e condizioni previsti dalle norme vigenti.

Ai fini di perseguimento degli scopi sociali la società provvede anche con:

- i proventi dell'attività di ricerca, progettazione e consulenza alle imprese ed Enti con la precisazione riportata in calce al presente articolo;
- i proventi delle attività di intermediazione e commercializzazione delle materie prime secondarie;
- i proventi delle attività di realizzazione e/o gestione di centri di stoccaggio e trattamento;
- altri proventi derivanti dai soggetti pubblici e privati interessati.

Il contributo da corrispondere da parte delle aziende che beneficiano dell'assistenza tecnica e dei servizi forniti dalla società viene determinato sulla base dei costi sostenuti, maggiorati di una percentuale, di norma non superiore al 10% (dieci per cento) dei costi suddetti, da utilizzarsi per lo sviluppo delle attività rivolte al conseguimento dei fini sociali.

La eventuale partecipazione ad altre società dovrà essere minoritaria.

Si potrà prescindere da tale limite ove si tratti di assumere partecipazioni a società con maggioranza di capitale pubblico.

I contributi che possono essere richiesti ai soci dal Consiglio di Amministrazione, indicati al presente articolo 4 e al successivo articolo 7, dovranno essere autonomamente determinati dalla Camere di Commercio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del R.D. n. 2011/1934.

La società può raccogliere risparmio presso i propri soci ai sensi della vigente normativa e a condizione che la stessa non venga attuata tramite strumenti a vista o collegata alla emissione o alla gestione di mezzi di pagamento; non costituiscono raccolta da soci, e sono

quindi liberamente effettuabili (purché non collegate all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento), anche non in presenza delle condizioni previste dalla normativa, le singole operazioni di finanziamento a favore delle società che uno o più soci decidono di effettuare, sempre che tali operazioni non si configurino di fatto come operazioni di raccolta e cioè presentino i caratteri della abitudine e della ripetitività.

La società può raccogliere il risparmio presso il pubblico ai sensi e con le limitazioni della vigente normativa tramite l'emissione degli strumenti di raccolta consentiti: non costituiscono raccolta di risparmio fra il pubblico finanziamenti effettuati sulla base di trattative personalizzate con singoli soggetti, per i quali tali operazioni si inseriscono in una gamma più ampia di rapporti di natura economica con la società.

Capo Terzo SOCI E CAPITALE SOCIALE

Art. 5) Soci

Possono essere soci della società la Regione Toscana, gli Enti Locali, le Camere di Commercio e le loro strutture tecniche operanti nel settore, gli enti e le aziende pubbliche che effettuano servizi di gestione dei rifiuti in Toscana, le categorie economiche regionali maggiormente rappresentative, le imprese private del settore indicate dalle associazioni regionali di categoria che presentino adeguate garanzie economiche, tecniche e professionali nonché istituti di credito con vocazione coerente con lo scopo sociale.

In conformità a quanto stabilito dall'art. 57, quarto comma dello Statuto regionale, alla Regione ed agli Enti Locali è assicurata la prevalente partecipazione azionaria che non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.

Art. 6) Composizione del patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- dal capitale sociale;
- dalla riserva ordinaria;
- dalle riserve straordinarie;
- da ogni altro fondo o accantonamento costituito con delibera dell'assemblea, purché non destinato a copertura di rischi particolari od in previsione di oneri futuri;
- da contributi o donazioni che comunque pervengano alla società.

Art. 7) Capitale Sociale ed azioni

Il capitale sociale iniziale è fissato in Euro 936.341,98 (novecentotrentaseimilatrecentoquarantuno/98) ed è rappresentato da n. 1.813 (milleottocentotredici) azioni del valore di Euro 516,46 (cinquecentosedici/46) ciascuna.

Ogni azione dà diritto ad un voto; le azioni sono tutte nominative ed indivisibili e la società non riconosce che un proprietario per ciascuna di esse.

I versamenti sulle azioni saranno effettuati a norma di legge dai soci, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del socio che ritardasse il pagamento decorrerà, sulle somme dovute, l'interesse annuo del 3% (tre per cento) in più del tasso ufficiale di sconto.

Eventuali versamenti in c/capitale effettuati dai soci in favore della società saranno infruttiferi di interessi o compensi di qualsiasi natura a norma dell'articolo 46, secondo comma del DPR 917/86. Tali versamenti potranno eventualmente essere rimborsati ai soci, nelle forme di legge, mediante delibera maggioritaria dell'assemblea ordinaria dei soci come pu-

re, con le stesse modalità, essere eventualmente utilizzati a copertura di perdite di esercizi.

I contributi finanziari eventualmente determinati dalle Camere di Commercio a favore della società potranno essere esclusivamente finalizzati al sostegno di specifiche iniziative promozionali.

Art. 8) Cessione di azioni

Le azioni non possono essere trasferite, donate o sottoposte a pegno, usufrutto o qualsiasi vincolo, in tutto o in parte, in favore di non soci senza il consenso del Consiglio di Amministrazione al quale il cedente dovrà far pervenire la relativa offerta contenente l'indicazione del prezzo ed il nominativo dell'eventuale acquirente.

Il Consiglio di Amministrazione sarà tenuto a deliberare in proposito entro il termine perentorio di novanta giorni dal ricevimento della richiesta effettuata a mezzo lettera raccomandata.

Nell'assumere la relativa delibera il Consiglio di Amministrazione dovrà accertare l'esistenza dei presupposti di cui al precedente articolo 5.

In caso di mancata deliberazione entro il termine sopra fissato l'alienazione si intende autorizzata.

In ogni caso spetta ai soci il diritto di prelazione da esercitarsi entro novanta giorni dall'avvenuta comunicazione dell'offerta al Consiglio di Amministrazione e sulla quale lo stesso è tenuto ad informare i soci entro dieci giorni dalla data del ricevimento. Qualora il diritto di prelazione venisse esercitato da una pluralità di soci le azioni da alienare saranno ripartite fra gli stessi in proporzione a quelle rispettivamente possedute.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiarasse di non essere d'accordo sul prezzo delle azioni, questo sarà stabilito da un collegio di tre arbitri, il cui funzionamento è regolato dal successivo articolo 25.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata regolarmente esercitata la prelazione rimanesse inferiore a quella dell'offerta, questa si intende rinunciata per la totalità e l'offerente è libero di cedere le proprie azioni a terzi purchè gli stessi abbiano ottenuto il consenso del Consiglio Amministrazione.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro novanta giorni dalla sua determinazione, salvo diversa convenzione.

Ove la prelazione non venisse esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intende cedere le proprie azioni è libero di vendere a terzi estranei che abbiano ottenuto il prescritto consenso del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9) Aumenti di Capitale Sociale

In caso di aumento del capitale sociale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione. Il diritto di opzione da parte dei soci fondatori, in sede di aumento di capitale, è limitato a una quota non superiore all'85% (ottantacinque per cento) delle nuove emissioni, ferma comunque la prevalente partecipazione della Regione e gli Enti Locali.

Il limite dell'85% (ottantacinque per cento) non si applicherà nel caso non vi siano richieste di terzi per la sottoscrizione della restante parte 15% (quindici per cento), in particolare per la quota posseduta dalla Regione e dagli Enti facenti capo alla sfera pubblica.

Le norme dei precedenti commi del presente articolo 9 si applicano anche nel caso di cessione dei diritti di opzione per aumenti di capitale e di recesso, operato ai sensi dell'articolo 2437 Codice Civile, richiamato dall'articolo 2494 Codice Civile.

Art. 10) Riserve

La riserva ordinaria è costituita da utili di gestione che dovranno essere ad essa destinati almeno nella misura stabilita per legge.

Le riserve straordinarie sono formate da fondi speciali costituiti con utili non ripartiti o proventi diversi.

Capo Quarto ORGANI ED ASSEMBLEE DELLA SOCIETÀ

Art. 11) Organi della Società

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale.

Art. 12) Assemblee

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie saranno convocate secondo le modalità stabilite dall'articolo 2366 codice civile.

Lo stesso avviso potrà indicare il giorno, il luogo e l'ora per l'adunanza di seconda convocazione la quale dovrà avere luogo in giorno diverso da quello fissato per la prima. Le assemblee potranno essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale purché ubicato sul territorio regionale.

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

Art. 13) Convocazione e rappresentanza

L'assemblea è convocata dall'Organo di Amministrazione su sua iniziativa.

Il Consiglio è tenuto a disporre la convocazione quando ne sia presentata richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale ed a condizione che nella domanda siano espressamente indicati gli argomenti da trattare.

La rappresentanza dei soci nell'assemblea è regolamentata dall'articolo 2372 del Codice Civile. In particolare gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta, risultante anche da semplice lettera a firma dei legali rappresentanti.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle singole deleghe ed in genere il diritto d'intervento all'Assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'esame e l'approvazione dei bilanci nel rispetto dei termini di cui agli articoli 2364 e seguenti del Codice Civile.

Qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'organo amministrativo potrà convocare l'assemblea annuale entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'articolo 2364 ultimo comma del Codice Civile; in tali casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 C.C. le ragioni della dilazione.

Art. 14) Funzionamento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di Sua assenza od impedimento da altra persona prescelta dai Soci presenti.

L'assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario a meno che il verbale non venga redatto da un Notaio, la cui designazione compete al Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea può designare due scrutatori tra gli azionisti presenti. Compete al Presidente l'accertamento della regolarità di costituzione dell'Assemblea e la direzione della discussione.

In prima convocazione l'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale.

In seconda convocazione essa è validamente costituita in sede ordinaria qualunque sia la parte del capitale rappresentata e in sede straordinaria con la presenza di tanti Soci che rappresentino più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

Essa delibera in sede ordinaria e in sede straordinaria a norma degli articoli 2368 e 2369 del Codice Civile.

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nonché, se del caso, dagli scrutatori.

Nei casi di Legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 15) Deliberazioni

Oltre quelle previste dalla legge, l'Assemblea delibera su:

- la nomina del Presidente, dei Membri del Consiglio di Amministrazione e di quelli del Collegio Sindacale;
- il documento di orientamento programmatico e di gestione predisposto dal Consiglio d'Amministrazione; resta in ogni caso ferma la responsabilità degli amministratori per gli atti compiuti e ciò ai sensi dell'art. 2364 n. 5 c.c.;
- il regolamento che stabilisce eventuali norme e tariffe per la fruizione dei servizi e delle strutture;
- le indennità di carica ed i gettoni di presenza.

Capo Quinto AMMINISTRAZIONE

Art. 16) Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a tredici, nominati dai soci.

Gli Amministratori dovranno essere scelti sulla base di comprovate competenze gestionali/aziendali, tecnico-scientifiche nel campo dei rifiuti, del loro trattamento e della loro utilizzazione e recupero.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio, qualora non vi provveda l'assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente, può eleggere anche un vice - Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio può nominare uno o più amministratori delegati fissandone i poteri e la modalità nel rispetto delle norme di legge.

Gli Amministratori restano in carica per il periodo di tempo stabilito dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2383 codice civile e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

Possono comunque dimettersi o essere revocati in qualunque tempo, e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o altre cause il numero degli amministratori si riduca a non più della metà, si intende decaduto l'intero Consiglio e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina di tutti gli amministratori.

Art. 17) Funzionamento

Il Consiglio si riunisce sia nella sede della società che altrove, purché in territorio nazionale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quanto ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei suoi membri.

La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente o in sua assenza o impedimento dall'eventuale Vice-Presidente, ovvero, in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano con lettera raccomandata otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza, con telegramma o telefax almeno tre giorni prima, al domicilio di ciascun Consigliere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

A cura del Presidente e del Segretario è tenuto il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio stesso: essi ne sottoscrivono i verbali.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica e di tutti i membri effettivi del Collegio Sindacale.

Art. 18) Competenze e poteri

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società e più segnatamente gli sono conferite tutte la facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o ai sensi del presente Statuto riservati all'Assemblea dei Soci.

Spetta al Consiglio di Amministrazione provvedere alle deliberazioni concernenti l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci.

Il Consiglio in particolare elabora un documento di orientamento sulla politica programmatica e sulla gestione aziendale predisposto dal Direttore e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

La rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio, è devoluta con firma al Presidente del Consiglio di Amministrazione e ai Consiglieri Delegati nei limiti e con le modalità della delega.

Gli amministratori investiti della rappresentanza possono nominare procuratori «ad negotia» per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali alle liti.

Art. 19) Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio Regionale ed è assunto in base al contratto nazionale dei dirigenti di azienda e dovrà possedere requisiti di esperienza tecnico e/o di gestione societaria ed aziendale e di competenza specifica nel settore.

Il Consiglio di Amministrazione può formulare valutazioni e proposte in ordine a tale nomina.

Il Direttore presenzia alle sedute del Consiglio di Amministrazione e cura, sotto le direttive del Presidente, l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso verso il quale è responsabile:

- dell'amministrazione del personale;
- della gestione degli affari della società;
- della manutenzione e conservazione dei mobili e degli immobili destinati all'esercizio dell'attività.

Art. 20) Collegio dei Sindaci

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

I Sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

I membri del Collegio dei Sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita altresì il controllo contabile.

Art. 21) Indennità

Al Presidente ed ai membri del Collegio dei Sindaci spetta un'indennità di carica, agli altri membri del Consiglio di Amministrazione spetta un gettone di presenza.

A tutti compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del proprio mandato.

Capo Sesto BILANCIO E UTILI

Art. 22) Esercizio sociale

L'esercizio sociale inizia il primo Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno; il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1991.

Il bilancio d'esercizio unitamente alle relazioni del Consiglio di Amministrazione, redatto secondo le norme del Codice Civile, e del Collegio Sindacale, è presentato entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 23) Utili

Gli utili di esercizio, fatte salve le riserve di legge e le remunerazioni al tasso legale del capitale, verranno destinati al miglioramento degli impianti e delle attrezzature ed allo sviluppo delle attività sociali, salvo diversa delibera assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione presenta, con il bilancio consuntivo di ogni anno, all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo accompagnato dalla relazione previsionale e programmatica.

Il bilancio d'esercizio e le relative relazioni del Consiglio di Amministrazione sono trasmessi alla Giunta Regionale per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'articolo 53 dello Statuto della Regione Toscana.

Capo Settimo SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 24) Scioglimento

Nell'ipotesi di scioglimento della società, l'assemblea straordinaria determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri e gli eventuali compensi.

Capo Ottavo
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 25) Arbitrato

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro unico, deciderà senza formalità di procedura che non sia tassativamente richiesta dalla legge, come amichevole compositore, dovendosi intendere l'incarico quale irrevocabile incarico di arbitrato irrituale con possibilità per l'organo compromissore di decidere anche secondo equità e senza possibilità di appello.

L'arbitro unico, emetterà le proprie determinazioni entro un termine massimo di mesi 6 (sei) dal conferimento dell'incarico.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione arbitrale che sin da ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Art. 26) Richiamo norme

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di Legge contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Firenze, 27 settembre 2004